



Prot. N. 21975/ 2011

Determinazione n. 769 del 22/03/2011

OGGETTO: VOLTURAZIONE RILASCIATA A COMUNE DI BARCHI (PU) - "DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI - CA' RAFANETO DI BARCHI (PU)." DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 - TITOLO III BIS - ARTICOLO 29 BIS - DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003 N. 36

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3 - AMBIENTE, AGRICOLTURA,
PROCEDURE RELATIVE ALLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA**

Proposta n. 123/2011

Visto, il documento istruttorio, parte integrante della presente determinazione, predisposto dalla P.O. 4.3.3 - "Tutela e risanamento delle acque - Gestione e prevenzione rifiuti con il quale si propone di volturare l'Autorizzazione Integrata Ambientale n° 55/VAA_08 del 21 maggio 2010, rilasciata dalla Regione Marche ed avente ad oggetto: "*Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Discarica per rifiuti non pericolosi, località Cà Rafaneto, Comune di Barchi. Comunità Montana del Metauro. Zona E, con sede in Fossombrone (PS). Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale*" e tutte le conseguenti autorizzazioni, a favore della Ditta:

Ragione Sociale: **Comune di Barchi**

P.IVA/CF: **00651280414**

Sede legale e amministrativa: **Comune di Barchi (PU)**

Sede impianto: **Cà Rafaneto di Barchi (PU)**

Visto,

Determinazione n. 769 del 22/03/2011

- l'istanza presentata in data 26 novembre 2011 dal Comune di Barchi, avente ad oggetto: *“Decreto Legislativo n. 152/06 – Variazione di ragione sociale/Titolarità di autorizzazione”*, mediante la quale si chiedeva di volturare l'Autorizzazione Integrata Ambientale n° 55/VAA_08 del 21 maggio 2010, originariamente sottoposta alla gestione da parte della Comunità Montana del Metauro, Zona E di Fossombrone (PU);
- che la summenzionata Determina risulta costituita dall'Autorizzazione Integrata Ambientale n°55/VAA_08 del 21 maggio 2010, avente ad oggetto: *“Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Discarica per rifiuti non pericolosi, località Cà Rafaneto, Comune di Barchi. Comunità Montana del Metauro. Zona E, con sede in Fossombrone (PS). Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale”*;
- che la Determina n°55/VAA_08 del 21 maggio 2010 (Autorizzazione Integrata Ambientale) implementa di conseguenza, le distinte autorizzazioni a suo tempo rilasciate dalle autorità competenti in materia ambientale e ciò in virtù del criterio di assorbimento e/o integrazione dei singoli provvedimenti amministrativi, il quale costituisce l'architettura ideologica della direttiva 96/61/CE;
- che, nella fattispecie, il complesso delle *autorizzazioni sino ad oggi emesse ed oggi* sostituite dalla Determina n° 55/VAA_08 del 21 maggio 2010, comprendono tutti gli atti, le prescrizioni e gli obblighi in questa compresi;
- l'Ordinanza Provinciale n. 01 – AMB/2011, avente ad oggetto: *“Ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 3 della Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 per l'affidamento temporaneo della gestione della Discarica per rifiuti non pericolosi, ubicata in località Cà Rafaneto (PU), AL Comune di Barchi;*

Ritenuto,

- per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente provvedimento;
- di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni altro caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali più restrittive che dovessero intervenire in materia;

Considerato

- di dover subordinare la presente determinazione alle condizioni e limitazioni indicate nel dispositivo che segue;

Determinazione n. 769 del 22/03/2011

- che le prescrizioni previste nel presente atto si contemperano con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (articolo 22 del Decreto Legislativo n° 22/97) e con il Piano Operativo Provinciale da questo discendente;
- che i contenuti del presente atto si coniugano con i principi applicativi del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36 (Supplemento Ordinario n° 40 alla Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n° 59), in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche;
- la Deliberazione n° 9 del 18 giugno 2010 del Commissario Straordinario della Comunità Montana del Metauro zona “E” di Fossombrone con la quale si è approvato il Piano di Scioglimento definitivo della Comunità montana stessa, fissando la data del 30 settembre 2010 quale termine di soppressione dell’Ente medesimo;
- la Delibera della Giunta Regione Marche n° 1418 del 28 settembre 2010, avente ad oggetto “proposta di legge ad iniziativa della Giunta regionale: concernente: “asestamento del bilancio 2010” con la quale (articolo 34), sono riportate le proposte relative alle disposizioni di successione della Comunità Montana del Metauro, zona E, di Fossombrone, come derivate dal Piano di Scioglimento deliberato dal Commissario Straordinario (Delibera n. 09 del 18 giugno 2010), da sottoporre all’esame del consiglio regionale per l’adozione della relativa disciplina normativa, con conseguente acquisizione di efficacia di legge nelle disposizioni definitivamente approvate, ivi compreso anche il termine finale di soppressione dell’Ente;
- la Deliberazione n° 20 del 30 settembre 2010 del commissario straordinario della Comunità Montana del Metauro zona “E” di Fossombrone;
- che la contestuale Deliberazione del Commissario Straordinario, n° 24 del 30 settembre 2010, assicurava e garantiva la regolare continuità del servizio pubblico essenziale della discarica, fornendo direttiva al dirigente Area tecnica, di provvedere a tutti gli affidamenti ed impegni per i contratti in essere, alle stesse condizioni contrattuali nonché della fissazione della data di soppressione della Comunità Montana del Metauro al 31 dicembre 2010;
- che la medesima deliberazione commissariale proponeva, in relazione alla proposta di legge regionale ed al Piano di definitivo scioglimento, di avviare le procedure di trasferimento della gestione della discarica stessa dalla Comunità Montana al Comune di Barchi con subentro dello stesso Comune in tutti i rapporti (giuridici, contrattuali, amministrativi, di contenzioso, ecc.), riguardanti tale servizio, anche per garantire nel periodo intercorrente tra il passaggio della gestione e la definitiva soppressione dell’Ente, il necessario accompagnamento ed informazione al Soggetto “successore”, costituendo, la discarica, un servizio notevolmente complesso;

Determinazione n. 769 del 22/03/2011

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Barchi, n° 41 del 18 novembre 2010, avente ad oggetto "Trasferimento gestione discarica dalla Comunità Montana al Comune di Barchi", si assumevano, inoltre, i contenuti delle deliberazioni commissariali n° 20 del 30 settembre 2010 e n° 24 del settembre 2010;
- che con medesima Deliberazione n° 41 del 18 novembre 2010, si stabiliva che la gestione della discarica di Cà Rafaneto di Barchi (PU) avvenisse in relazione al Piano di definitivo scioglimento ed alla proposta di legge regionale, essendo necessario permettere al Comune di Barchi (in veste di soggetto "successore") di operare in condizioni di stabilità e continuità amministrativa e di decidere, al contempo, su tutti gli interventi gestionali di maggior valenza per dare corso: alla dotazione di apposito trituratore con recupero di materiali ferrosi, alla definitiva realizzazione dell'impianto di trattamento del percolato, all'eventuale ampliamento della discarica, alla realizzazione del tipo di impianto per la produzione di energia da biogas, all'eventuale realizzazione dell'impianto fotovoltaico, i quali comportano programmi e piani d'investimento a medio e lungo termine non attuabili con le allora esistenti condizioni nelle quali versava l'Ente Comunitario;
- che l'articolo 33, comma 3, della Legge Regionale 16/2010 aveva previsto quanto segue: "che la proprietà della discarica sita in località Rafaneto del Comune di Barchi, fosse assegnata ai Comuni facenti parte della Comunità Montana soppressa, in quote proporzionali al quantitativo di rifiuti smaltiti dai comuni nella discarica, dal 1° giugno 1989 al 31 dicembre 2009, mentre la gestione della discarica e del relativo contenzioso risultasse affidata al Comune di Barchi, che subentrava, così, in tutti i rapporti connessi";
- l'articolo 35, comma 2, della Legge Regionale 20/2010, avendo modificato il summenzionato articolo 33, rende vigente la seguente proposizione: "la proprietà della discarica sita in località Cà Rafaneto del Comune di Barchi è assegnata ai Comuni facenti parte della Comunità Montana soppressa in quote proporzionali al quantitativo di rifiuti smaltiti dai Comuni nella discarica dal 1° giugno 1989 al 31 dicembre 2009. La gestione della discarica e del relativo contenzioso è affidata congiuntamente ai comuni di Barchi e Mondavio, che subentrano in tutti i rapporti connessi, rispettivamente nella misura del 70 per cento e del 30 per cento";
- allo stato attuale i proprietari della discarica risultano essere pro – quota tutti i Comuni della Comunità Montana soppressa, mentre la gestione del medesimo impianto è congiuntamente affidata ai Comuni di Barchi e Mondavio, ai quali viene volturata la relativa autorizzazione provinciale;

Determinazione n. 769 del 22/03/2011

- nell'ottica di una gestione congiunta da parte dei Comuni di Barchi e Mondavio, risulta necessario giungere ad una ulteriore definizione dei rapporti intercorrenti tra i due Comuni interessati con l'opportuno ricorso all'applicazione dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, affinché i due Comuni possano stipulare apposite Convenzioni onde svolgere con modalità coordinate, specifiche funzioni e servizi;
- in tale contesto, ai fini di dare attuazione all'articolo 33 della legge Regionale n. 33/2010, è necessario un congruo lasso di tempo perchè le P.A. Comunali coinvolte definiscano i vari rapporti tra esse scaturenti da tali nuove previsioni, ad esempio, per quel che concerne la direzione, le risorse finanziarie, strumentali e personali da impiegarsi;
- la Regione Marche, mediante nota congiunta dell'Assessore all'Ambiente (prot. 0069418/08/02/2011/R Marche/GRM/GRE/P) e del Dirigente del "Servizio Territorio Ambiente ed Energia P.F. Green Economy Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, Aerca e Rischio Industriale" (prot. n. 0069363/08/02/2011/R MARCHE/GRM/GRE/P), invitava la Provincia di Pesaro – Urbino ad adottare apposita ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- in tale contesto, dunque, appariva assolutamente necessario disporre che l'esercizio della discarica di che trattasi, nelle more e per il solo tempo strettamente necessario a rendere operative e concrete le scelte di cui sopra, da formalizzarsi nello stipulando accordo/convenzione/intesa tra i Comuni interessati e, nello specifico, tra quelli di Barchi e Mondavio, procedesse senza alcuna interruzione;
- l'Ordinanza Provinciale n. 01 – AMB/2011, avente ad oggetto: "Ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 3 della Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 per l'affidamento temporaneo della gestione della Discarica per rifiuti non pericolosi, ubicata in località Cà Rafaneto (PU);
- che, in assenza di ordinanza, l'interruzione dell'esercizio dell'impianto di discarica avrebbe inevitabilmente comportato profonde ripercussioni di carattere ambientale ed igienico - sanitario, stante, appunto, la permanente necessità di contenere, trattare e controllare gli effetti di tale attività;
- che, sulla base della summenzionata ordinanza si dava disposizione al Sindaco pro tempore del Comune di Barchi, di provvedere con modalità e poteri autonomi, indipendenti e disgiunti da qualsivoglia ingerenza del Comune di Mondavio, all'integrale esercizio e gestione della discarica di Cà Rafaneto di Barchi (PU), assumendo, a tal fine, ogni e più opportuno provvedimento che fosse comunque rispettoso e conforme alla vigente disciplina di settore, per

Determinazione n. 769 del 22/03/2011

un periodo di mesi sei (6) dalla data di pubblicazione della suddetta ordinanza, salva, medio tempore, la formalizzazione e la concreta operatività della Convenzione/Accordo/Intesa con il Comune di Mondavio;

- che, in osservanza del medesimo provvedimento, il Comune di Mondavio, in persona del Sindaco pro tempore, nelle more della formalizzazione e della concreta operatività della Convenzione/Accordo/Intesa con il Comune di Barchi, si sarebbe astenuto da qualsivoglia iniziativa che ostacolasse e/o pregiudicasse il corretto e regolare esercizio dell'impianto da parte del Comune di Barchi;

Preso atto

- dell'acquisizione della seguente documentazione prodotta, ai fini dell'ottenimento del presente atto di volturazione:

1) *Istanza e relativo Allegato 5/E, contemplati dalla modulistica ufficiale adottata dall'Amministrazione Provinciale di Pesaro – Urbino.*

2) *Copia di attestazione di versamento del costo relativo alle spese istruttorie, ovvero del bonifico bancario attestante il versamento della somma di E. 300,00 per spese istruttorie relative alla “volturazione, variazione sede sociale, variazione ragione sociale”.*

3) *Copia della Deliberazione del Commissario Straordinario, n° 24 del 30 settembre 2010, avente ad oggetto: “Discarica Ravaneto di Barchi. – Provvedimenti per il completamento della procedura di liquidazione e soppressione”.*

4) *Copia della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Barchi, n° 41 del 18 novembre 2010, avente ad oggetto “Trasferimento gestione discarica dalla Comunità Montana al Comune di Barchi”.*

5) *Generalità del responsabile Tecnico dell'attività di gestione dei rifiuti.*

- Che la Provincia di Pesaro – Urbino, mediante nota dell'11 febbraio 2011 (prot. n. 10484/11), avente ad oggetto: “Discarica comprensoriale di Rafaneto di Barchi. Richiesta di variazione Ente contraente della polizza fidejussoria n. 48815801” provvedeva alla variazione dell'Ente contraente della polizza fidejussoria prevista per la copertura di eventuali spese di bonifica e ripristino, traslando *la garanzia medesima, dalla Comunità Montana del Metauro al Comune di Barchi;*

- **Visti :**

Determinazione n. 769 del 22/03/2011

- l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- gli articoli 7 e 12 del Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della G.P. n° 420 del 17/11/1998, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;
- l'articolo 56 dello Statuto di questa Amministrazione Provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di servizio;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e, nella fattispecie, l'articolo 17 (disposizioni transitorie e finali) il quale, al comma 4 enuncia che “ con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non possono in ogni caso essere successive al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'articolo 4. Le garanzie finanziarie prestate a favore dell'autorità competente concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria”;
- Il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in relazione alle “Norme in materia ambientale” costituite dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, e nella fattispecie l'articolo 29 – bis del Titolo III (Autorizzazione Integrata Ambientale), dal quale si ricava l'enunciato di cui al comma 3 (*per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al Decreto Legislativo 23 gennaio 2003, n. 36*), il quale ha implicato l'equipollenza tra i requisiti richiesti dal Testo Unico (intesi quali B.A.T) e avvenuta applicazione delle direttive europee);
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, ”Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, nella fattispecie, il Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale)”;
- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);

Determinazione n. 769 del 22/03/2011

- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
- l’articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: “il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera 1 – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto “Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 29006, n. 152);
- l’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;
- la Legge 11 febbraio 2005, n° 15 “Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”;

Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto degli avvenuti trasferimenti di funzioni dalla Comunità Montana del Metauro Zona “E” di Fossombrone (oggi soppressa) al Comune di Barchi, sanciti dalla Deliberazione del Commissario Straordinario N° 24 del 30 settembre 2010 (oggetto: Discarica Rafaneto di Barchi – Provvedimenti per il completamento della procedura di liquidazione e soppressione) nonché dalla Deliberazione del Consiglio Comunale di Barchi, n° 41 del 18

Determinazione n. 769 del 22/03/2011

novembre 2010 (oggetto: trasferimento gestione discarica dalla Comunità Montana al Comune di Barchi);

2) di prendere atto dell'Ordinanza Provinciale n. 01 – AMB/2011, avente ad oggetto: “Ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 3 della Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 per l'affidamento temporaneo della gestione della Discarica per rifiuti non pericolosi, ubicata in località Cà Rafaneto (PU), al Comune di Barchi (PU);

3) di confermare che ogni autorizzazione (nella fattispecie l'Autorizzazione Integrata Ambientale n° 55/VAA_08 del 21 maggio 2010, rilasciata dalla Regione Marche ed avente ad oggetto: “Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. *Discarica per rifiuti non pericolosi, località Cà Rafaneto, Comune di Barchi. Comunità Montana del Metauro. Zona E, con sede in Fossombrone (PS). Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale*”, così come ogni prescrizione, condizione ed altro contenuto dei provvedimenti autorizzativi in questa assorbiti ed integrati, con il presente atto, risulti volturata in capo a:

Ragione Sociale: **Comune di Barchi**

P.IVA/CF: **00651280414**

Sede legale e amministrativa: **Comune di Barchi (PU)**

Sede impianto: **Cà Rafaneto di Barchi (PU)**

4) di dare atto che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

5) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi;

6) di dare atto che è vietata qualsiasi forma di sub-appalto delle attività autorizzate con il presente atto.

7) di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

8) che la presente Determinazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;

9) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è il Dott. Massimo Baronciani, funzionario della P.O. 4.3.3 – Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti” e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;

Determinazione n. 769 del 22/03/2011

10) di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

11) della presente determinazione, viene data comunicazione, al soggetto interessato, al Sindaco del Comune competente per territorio, all'A.R.P.A.M. – Dipartimento di Pesaro, alla Regione Marche e, per quanto riguarda questo ente, copia al Comando di Polizia Provinciale e l'originale viene trasmesso al competente Ufficio.

Dirigente Servizio 4.3
F.to DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA

MB/

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,
